

Originale



COMUNE DI SALMOUR

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.8

OGGETTO:

Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2025.

L'anno **duemilaventicinque** addì **sedici** del mese di **aprile** alle ore **diciotto** e minuti zero, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. SALVATORE Roberto - Sindaco	Sì
2. GIUBERGIA Luciano - Vice Sindaco	Sì
3. SINEO Gian Franco - Assessore	Sì
4. GALLEANO Alberto - Consigliere	Sì
5. PINTA Manuela - Consigliere	Sì
6. FRACCHIA Claudio - Consigliere	Sì
7. GERBALDO Silvia - Consigliere	Giust.
8. GOSMAR Michela - Consigliere	Giust.
9. RADICE Ivan - Consigliere	Sì
10. FIANDINO Luca Maria - Consigliere	Giust.
11. CAPORGNO Matteo - Consigliere	Sì
Totale Presenti: 8	
Totale Assenti: 3	

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor Dr. Giuseppe Francesco TOCCI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor SALVATORE Roberto nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'articolo 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, concernente il riordino della disciplina dei tributi locali, dispone che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, disciplina il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani e che i commi 651 e 652 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, disciplinano i criteri di determinazione delle tariffe;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti.

Visto altresì il Decreto-Legge n.228/2021 (cd.D.L.“Milleproroghe”), convertito con modificazioni dalla Legge n.15 del 25 febbraio 2022, all'art. 3, co.5- quinquies stabilisce che “A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n.147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”;

Richiamato l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Viste le deliberazioni/determinazioni assunte da ARERA ed in particolare:

- n. 443/2019: “Criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 e nuovo metodo tariffario (MTR)”
- n. 444/2019: “Contenuti minimi obbligatori in materia di trasparenza e rimando della regolazione in materia di qualità contrattuale e tecnica del servizio integrato di gestione dei RU e servizi che lo compongono a successiva regolamentazione”;

- n. 2/2020: “Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti”;
- n. 363/2021: “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” reca disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono e trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025. Ai sensi del MTR 2 la determinazione delle componenti tariffarie di cui ai precedenti è effettuata sulla base del relativo aggiornamento biennale;
- la determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani”;
- la deliberazione n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”;
- la deliberazione n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la determinazione n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”;

Dato atto che le funzioni di Ente territorialmente competente nel territorio in cui opera il Comune di Salmour, previste dalla deliberazione ARERA 443/2019, sono svolte dal CO.A.B.SE.R – Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti, con sede ad Alba in Piazza Risorgimento n.1;

Richiamate:

- la comunicazione del CO.A.B.SE.R – Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti, con sede ad Alba in Piazza Risorgimento n.1, protocollo comunale n.951 del 22/04/2022, con la quale comunica che in qualità di Ente territorialmente competente ha validato il Piano Economico finanziario anni 2022-2025 in data 20 Aprile 2022;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 26/04/2022 con la quale si è provveduto alla presa d'atto del PEF 2022-2025 ed all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2022;
- la comunicazione prot. n.498 del 11/04/2024 del CO.A.B.SE.R – Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti, con sede ad Alba in Piazza Risorgimento n.1, protocollo comunale n.990 del 12/04/2024, con la quale comunica a tutti i Comuni la trasmissione del piano economico finanziario per gli anni 2024 e 2025;
- la comunicazione del Comune di Salmour, protocollo comunale n.998 del 12/04/2024, di richiesta di una nuova valutazione;
- la comunicazione prot. 554 del 17/04/2024 del CO.A.B.SE.R – Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti, con sede ad Alba in Piazza Risorgimento n.1, protocollo comunale n.1052 del 17/04/2022, con la quale comunica che in qualità di Ente territorialmente, con provvedimento del presidente n. 3 ha provveduto alla validazione con l'aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, del Piano Economico Finanziario predisposto sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità di Regolazione Arera (MTR-2);

Considerato di prendere atto dell'aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, del Piano Economico Finanziario predisposto sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità di Regolazione Arera (MTR-2);

Considerato che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall'art. 7 del metodo MTR-2, cosicché l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza, del Comune;

Verificato che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

Dato atto che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

Ritenuto, dunque, che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

Verificato, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

Ribadito che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

Evidenziato che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

Verificato che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

Esaminato l'aggiornamento del PEF 2024-2025 per il Comune Salmour validato dal CO.A.B.SE.R – Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti, in qualità di Ente territorialmente competente, allegato alla presente deliberazione, contraddistinto dalla lettera "A", quale parte integrante e sostanziale della medesima, da cui risulta per l'anno 2024 € 105.635,00 che con le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 – parte variabile di € 435,00 risulta essere € 105.199,00 e per l'anno 2025 € 105.635,00 che con le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 – parte variabile di € 435,00 risulta essere € 105.199,00;

Ritenuto opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2025, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2025 che, in assenza dell'Ente Territorialmente Competente, spetta al Comune;

Dato atto che le tariffe TARI da applicare per l'anno 2025, determinate in conformità alle disposizioni sopradescritte, risultano pari all'importo di cui all'allegato "B" della presente deliberazione;

Dato atto che viene assicurata, in via previsionale, la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario 2025;

Dato atto che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

Preso atto che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

Verificato che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

Atteso che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

Rilevato che, per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Ritenuto di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2025;

Visto il Bilancio di Previsione per il triennio 2025-2027 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 18/12/2024;

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 44 del 22/12/2022;

Richiamati l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Acquisito

- il parere favorevole del responsabile del servizio interessato, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000;
- il visto del responsabile del procedimento e il parere di legittimità del segretario, ai sensi dell'articolo 97 del decreto legislativo n. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano.

DELIBERA

- che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di dare atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 26/04/2022 si è provveduto alla presa d'atto del PEF 2022-2025 validato dall'Ente territorialmente competente - CO.A.B.S.E.R – Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti - con sede ad Alba in Piazza Risorgimento n.1 ai fini dell'articolazione tariffaria, in data 20 Aprile 2022;
- di dare atto che con provvedimento del presidente n. 3 il CO.A.B.S.E.R – Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti - con sede ad Alba in Piazza Risorgimento n.1, in qualità di Ente Territorialmente Competente, prot. 554 del 17/04/2024, ha provveduto alla validazione con l'aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, del Piano Economico Finanziario predisposto sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità di Regolazione Arera (MTR-2);
- di prendere atto dell'aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, del Piano Economico Finanziario predisposto sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità di Regolazione Arera (MTR-2);
- di dare atto che il PEF 2025 ammonta ad € 105.635,00 che con le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 – parte variabile di € 435,00 risulta essere € 105.199,00, come indicato all'allegato "A", come meglio specificato in premessa;
- di approvare le tariffe TARI per l'anno 2025, come indicate nell'allegato "B" al presente atto;
- di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dalla manovra tariffaria del PEF 2025;
- di stabilire che il versamento TARI è effettuato per l'anno 2025 in numero due rate e le scadenze di pagamento sono le seguenti:
 1. la prima rata con scadenza il 30 settembre 2025;
 2. la seconda rata con scadenza 2 dicembre 2025;

- di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5 % ;
- di provvedere ad inviare all'Ente territorialmente competente - CO.A.B.SE.R – Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti con sede ad Alba in Piazza Risorgimento n.1 le tariffe TARI 2025 per il successivo invio ad ARERA;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

Successivamente, con separata votazione e ad unanimità di voti espressi per alzata di mano, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n, 267.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
SALVATORE Roberto

Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Francesco TOCCI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 24/04/2025, all'Albo Pretorio Informatico del Comune, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Salmour, li 24/04/2025

Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Francesco TOCCI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art.3 D.L. 10 ottobre 2012 n. 174)

Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione

Il Responsabile del Servizio Tecnico

.....

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art.3 D.L. 10 ottobre 2012 n. 174)

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione

Il Responsabile del Servizio Finanziario

.....

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, 3° comma D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione è stato pubblicato nelle forme di legge all'Albo Pretorio Informatico del Comune, e che la stessa è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art.134, comma 3°, D. Lgs. 18.08.2000 n.267.

Salmour, li _____

Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Francesco TOCCI

7) RIEPILOGO DELLE TARIFFE

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	0,84	0,88994	0,74755	0,60	370,30716	0,17906	39,78432
Utenza domestica (2 componenti)	0,98	0,88994	0,87214	1,40	370,30716	0,17906	92,83008
Utenza domestica (3 componenti)	1,08	0,88994	0,96114	1,80	370,30716	0,17906	119,35296
Utenza domestica (4 componenti)	1,16	0,88994	1,03233	2,20	370,30716	0,17906	145,87584
Utenza domestica (5 componenti)	1,24	0,88994	1,10353	2,90	370,30716	0,17906	192,29088
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	0,88994	1,15692	3,40	370,30716	0,17906	225,44448

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	1,16914	0,37412	2,60	0,26861	0,69839
102-Campeggi, distributori carburanti	0,67	1,16914	0,78332	5,51	0,26861	1,48004
103-Stabilimenti balneari	0,38	1,16914	0,44427	3,11	0,26861	0,83538
104-Esposizioni, autosaloni	0,30	1,16914	0,35074	3,20	0,26861	0,85955
105-Alberghi con ristorante	1,07	1,16914	1,25098	8,79	0,26861	2,36108
106-Alberghi senza ristorante	0,80	1,16914	0,93531	6,55	0,26861	1,75940
107-Case di cura e riposo	0,95	1,16914	1,11068	8,19	0,26861	2,19992
108-Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	1,16914	1,16914	9,30	0,26861	2,49807
109-Banche ed istituti di credito	0,55	1,16914	0,64303	4,50	0,26861	1,20875
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	1,16914	1,01715	9,12	0,26861	2,44972
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,16914	1,25098	11,10	0,26861	2,98157
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	1,16914	0,84178	6,90	0,26861	1,85341
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,16914	1,07561	9,20	0,26861	2,47121
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	1,16914	0,50273	3,50	0,26861	0,94014
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,16914	0,64303	4,50	0,26861	1,20875
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	1,16914	5,65864	39,67	0,26861	10,65576
117-Bar, caffè, pasticceria	3,64	1,16914	4,25567	29,82	0,26861	8,00995
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	1,16914	2,05769	15,10	0,26861	4,05601
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	1,16914	1,80048	12,59	0,26861	3,38180
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	1,16914	7,08499	49,72	0,26861	13,35529
121-Discoteche, night club	1,04	1,16914	1,21591	8,56	0,26861	2,29930